N. R.G. 3898/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo — Presidente rel ed est
dott. Alessandra Ramon — Giudice
dott. Luca Boccuni — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3898/2017** promossa da:

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv , con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

B

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. I con domicilio eletto presso il suo studio in

CONVENUTO/I

Oggetto: cessione quote sociali

Conclusioni
attrice
Nel merito

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43

Disporsi, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della quota di proprietà della A (C.F. , residente in , Via di valore nominale di €. 15.000,00, pari al 25% capitale sociale di C (P.I.), corrente ir , Via dalla medesima in favore della Sig.ra B (C.F , residente in), Via , condizionando il trasferimento stesso al pagamento del prezzo residuo di €. 143.000,00 da parte della B in favore della A

Disporsi la modifica dell'atto costitutivo della società C (P.I. , corrente Via in conseguenza dell'acquisizione da parte della B dell'intera partecipazione sociale della stessa, condizionando la relativa modifica al pagamento del prezzo residuo di €. 143.000,00 da parte della B in favore della A

Condannarsi, per l'effetto, la B al pagamento in favore della A dell'importo di €. 143.000,00 pattuito a titolo di prezzo residuo per la cessione delle quote della società C

Ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente dell'emanando provvedimento, a condizione dell'avvenuta modifica dell'atto di costitutivo della società e dell'effettivo pagamento del prezzo di €. 143.000,00 da parte della B in favore della A

Con rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario

In via istruttoria

In caso denegato di ammissione dei capitoli istruttori avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria con la teste

Ci si oppone da ultimo alla richiesta di CTU contabile proposta da controparte, essendo evidente la sua natura esplorativa e irrilevanza dal momento che non vi è alcun motivo di ri-determinare il valore delle quote sociali a cospetto di un contratto stipulato liberamente dalle parti che ne ha già valutato il relativo ammontare e della totale assenza di prova sull'asserita eccessiva onerosità di detto accordo.

Convenuta

il procuratore della convenuta, *ut supra*, insiste affinchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti

conclusioni:

rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione ed argomentazione,

in via preliminare:

dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, trattandosi di causa ereditaria ex art. 22 c.p.c. da devolversi al Giudice del luogo dell'apertura della successione, cioè a dire il Tribunale di Vicenza;

dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancanza della mediazione obbligatoria.

In subordine, nel merito:

rigettarsi le domanda attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti (condizione non avverata);

in ulteriore subordine, accertato e dichiarato che l'accordo 23.12.2014 è risolto per eccessiva onerosità con le restituzioni come per legge (caparra di € 16.000,00, con interessi), rigettarsi la domanda attorea.

In ogni caso:

spese e competenze di causa rifuse, con accessori.

In via istruttoria:

in caso di mancato accoglimento delle eccezioni ed istanze avanzate in via preliminare, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli 1: vero che la B si rivolgeva allo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43

studio del rag. dopo la morte del marito (14.08.2013), incaricandolo di interessarsi presso la A per la definizione di tutte le vertenze relative alla successione del marito, anche relative alla C ;
2: vero che il rag sentiva le parti B e A), dirigeva la loro trattativa, elaborava le scritture all. 1 convenuta e all. 2 attrice, che mi si mostrano, ed infine convocava le parti presso il Suo studio per la data del 23.12.2014;
3: vero che in data 23.12.2014, presso lo studio del rag. in , le parti sottoscrivevano i documenti (all. 1 convenuta e all. 2 attrice) che mi si mostrano e dichiaravano di avere, in tal modo, definito ogni aspetto legato alla successione del sig. D
4: vero che in data 12.06.2015 e 05.11.2015, presso lo studio del rag. in , le parti, convocate dallo stesso rag. sottoscrivevano i patti di cui ai documenti subb. 3 e 4 attorei;
5: vero che, in data 05.11.2015, le parti si recavano presso lo studio del Notaio al fine di dare concordemente attuazione agli accordi assunti con le scritture private di cui ai superiori capitoli;
6: vero che, successivamente al 12.06.2015, la B si rivolgeva a più istituti di credito per avere un finanziamento e contattava il rag. per chiedere i bilanci della società da presentare a detti istituti;
7: vero che, nel 2015 e nel 2016, nelle date e nei modi che dirà il teste (contatti telefonici, lettere, ecc), il rag. contattava la sig.ra A per discutere della situazione della società C
8: vero che le assemblee annuali della "srl" del 2015 e 2016 venivano disertate dalla A , pur se convocata a mezzo lettera e via telefono;
9: vero che, su incarico della B , il rag. elaborava e presentava i bilanci che mi si mostrano.
Si indica a teste il rag. , via

Si chiede infine, di disporre CTU contabile al fine di valutare il valore delle quote di C al 23.12.2014, al 31.12.2015, al 31.12.2016 nonché, per quanto di rilevanza, successivamente, visti gli atti e i documenti di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A ha convenuto in giudizio B ed ha premesso di essere titolare del 25% delle partecipazioni della società C , corrente in),Via società nella quale B aveva a sua volta una quota il 75%. Ha poi esposto che in data 23.4.2014 aveva stipulato con la B un contratto preliminare, con il quale aveva promesso di vendere alla B , che aveva promesso di acquistare, la quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale di C . al prezzo di €. 159.000,00, di cui €. 16.000,00 corrisposto contestualmente alla firma nel mentre il residuo importo di €.143.000,00 avrebbe dovuto essere pagato alla stipula dell'atto definitivo prevista entro il 28.2.2015; tale accordo era poi stato successivamente fatto oggetto di due modifiche in relazione alla data di stipula del contratto definitivo, che era stata da ultimo fissata per il 31.3.2016 Decorsa inutilmente tale data, ella aveva diffidato la convenuta, con raccomandata a.r. del 2.5.2016, ad adempiere il predetto contratto preliminare, senza esito positivo. Ha affermato essere suo interesse ottenere ex art. 2932 cc una pronuncia giudiziale produttiva degli effetti del contratto non concluso, ribadendo anche con la citazione l'offerta di adempimento della controprestazione; ha formulato le conclusioni trascritte in premessa.

Si è costituita B premettendo che i rapporti tra le parti avevano avuto origine in una più complessa controversia successoria, legata al prematuro decesso del marito della convenuta, figlio

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43

dell'attrice (D , mancato a) con successione testamentaria a favore di B Ha affermato che la controversia in oggetto era una causa "ereditaria" riguardante la divisione dell'eredità e la liquidazione della legittima spettante alla madre del de cuius e che pertanto doveva essere preceduta da mediazione obbligatoria ed era altresì di competenza non dell'adito Tribunale ma del Tribunale ordinario di Vicenza, luogo di apertura della successione ex art 22 c.p.c.

Nel merito ha poi affermato che l'accordo dimesso da controparte era risalente al 2014 e che nelle proroghe, poi sottoscritte, era stata prevista una condizione *(fino a quanto la B avrà ottenuto dalla Banca un finanziamento ..),* ad oggi non avverata e ciò per fatto non imputabile alla convenuta.
In ulteriore subordine, ha affermato che il contratto preliminare de quo doveva esser dichiarato risolto, per eccessiva onerosità per ragioni sopravvenute, straordinarie e non prevedibili, poiché la srl le cui quote costituivano oggetto del preliminare era entrata in grave sofferenza sicchè l'accordo del 2014 era divenuto eccessivamente oneroso essendo il valore delle quote della società nel 2017 (come desumibile dai bilanci via via approvati e non contestati dalla socia A) totalmente cambiato rispetto al 2014; in ogni caso, sarebbe dovuto esser ricondotto ad equità il sinallagma contrattuale.
La causa è stata istruita solo documentalmente; precisate le conclusioni e concessi i termini ex art 190 cpc la causa viene in decisione.

L'eccezione di incompetenza è infondata; benchè sullo sfondo vi possano essere vicende successorie, la causa petendi della presente controversia attiene specificamente al contratto preliminare intercorso *inter partes* di cessione di quote di s.r.l. e agli obblighi direttamente da esso derivanti; esso ha ad oggetto il trasferimento di quote di srl di tal che si verte nella fattispecie di cui all'art 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 , sussumibile tra le "*cause e i procedimenti ... relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*" per i quali appunto è prevista l'esclusiva competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Nel merito non è rinvenibile alcuna condizione sospensiva . Il preliminare di cessione di quote della C pari al 25% del capitale sociale (doc .2 attoreo) stipulato il 23.12.2014 prevedeva quale termine ultimo per la stipula del definitivo la data del 28.2.2015; con successivo accordo modificativo del 12.6.2015 le parti hanno concordato *"di prolungare la data di stipula del rogito notarile stabilito per il 28.2.2015 fino a quando la B avrà ottenuto dalla Banca un finanziamento per il pagamento delle quote di preliminare.."* ma con successivo ulteriore accordo del 5.11.2015 le parti si sono impegnate "*ad effettuare quanto sopra entro il 31 marzo 2016":* tale ultimo accordo modificativo è chiaro, con esso le parti hanno da ultimo individuato la precisa data del 31.3.2016 quale termine ultimo per la stipula del definitivo
Anche la domande della convenuta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta è infondata. Va premesso in linea generale che la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., postula la sussistenza non solo di una rilevante sopravvenuta alterazione dell'equilibrio tra le prestazioni rispetto al momento della conclusione del contratto tale da configurare la sopravvenuta cd "eccessiva onerosità" ma anche la riconducibilità di detta eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi di natura straordinaria ed imprevedibile che dunque non rientrino nell'alveo della normale alea contrattuale.
Va altresì osservato con riferimento alle cessioni di quote che l'oggetto immediato della cessione è costituito dalla titolarità delle "partecipazioni" che conferiscono diritti e obblighi in seno alla società, nel mentre il patrimonio sociale e i beni sociali della società cui le quote ineriscono, benchè ovviamente incidano sulla valutazione dell'affare e sulla regolamentazione economica della cessione,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43

integrano il solo cosiddetto oggetto mediato , ovvero una conseguenza economica della cessione della titolarità delle partecipazioni, in ordine al quale nel contratto preliminare oggetto di causa nessuna garanzia è stata peraltro prevista.

A voler ritenere che anche in tale ambito ci si possa comunque avvalere del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, risulta necessario provare che sia sopraggiunta tra la data della stipula del preliminare e la data in cui esso avrebbe dovuto esser eseguito e dunque marzo 2016, una rilevante modifica di "valore" delle partecipazioni che non rientri nell'alea normale del contratto ed inoltre che ciò sia dovuto ad un evento straordinario e imprevedibile, osservandosi che di regola la variabilità "economica " delle quote nel tempo è caratteristica specifica di detta tipologia di bene risentendo essa secondo l'*id quod plerumque accidit* della attività gestionale della società (peraltro nel caso di specie la promissaria acquirente era anche amministratore unico della società) e delle condizioni di mercato; nella fattispecie in esame già sotto il profilo dell'allegazione non risulta indicata una specifica circostanza sopravvenuta straordinaria ed imprevedibile tale da poter essere sussunta nel parametro di legge; inoltre dai bilanci esercizio 2015 ed esercizio 2016 (la data di stipula del definitivo era fissata per il marzo 2016) risultano variazioni del patrimonio sociale, ma non risulta in alcun modo che dette variazioni siano da ricollegarsi ad eventi straordinari ed imprevedibili diversi dalla normale alea d'impresa, non essendovi evidenza di alcun evento eccezionale o imprevedibile che abbia determinato "imprevedibilmente" i risultati della gestione d'impresa di detti periodo (nulla di tutto ciò essendo dato evincere dai bilanci e dalle note integrative, peraltro redatti dalla stessa B che è amministratrice unica della società sin dal 2012). Essendo la variabilità "economica" della quote rientrante nella normale alea del contratto ex art 1467 comma 2 cc. e dipendendo essa dalla normale variabilità dei risultati di esercizio d'impresa, senza che siano intervenuti fattori straordinari ed imprevedibili, la domanda di risoluzione non può che esser rigettata.

Parte attrice si è attivata stragiudizialmente ancora con raccomandata del maggio 2016 (v doc.5) facendo offerta della propria prestazione, ribadita anche giudizialmente, e richiedendo a controparte la propria. E' stata dunque correttamente azionata dalla attrice, domanda ex dell'art 2932 cc., onde ottenere a fronte dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di contrarre, sentenza produttiva degli effetti del contratto di trasferimento non concluso.

Poiché il preliminare prevede che il pagamento del residuo prezzo avvenga al momento della stipulazione del definitivo, il trasferimento va condizionato al pagamento della somma di € 143.000,00. Gli obblighi quanto alla iscrizione della cessione al Registro Imprese sono regolati secondo legge e decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

PQM

Il Tribunale

-Rigetta l'eccezione di incompetenza

- ex art 2932 cc. dispone il trasferimento della quota di proprietà di A (C.F.), residente in Via , di valore nominale di €. 15.000,00, pari al 25% capitale sociale di C (P.I. , corrente in , Via , in favore di B (C.F.), residente in Via , condizionando il trasferimento stesso al pagamento del prezzo residuo di €. 143.000,00 da parte di B in favore di A con obbligo ex lege di iscrizione del trasferimento al registro imprese al passaggio in giudicato della sentenza

- condanna B a rifondere a A le spese di lite che liquida in € 9100,00 per competenze professionali ed € 1545,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPa come per legge

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43

Venezia,29.5.2019

Il presidente

dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43